

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 224

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
29 agosto 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 995/2007 della Commissione, del 28 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 996/2007 della Commissione, del 28 agosto 2007, recante ottantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** ..... 3

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Commissione**

2007/592/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 agosto 2007, che modifica la decisione 2006/656/CE riguardo all'elenco dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci per scopi ornamentali [notificata con il numero C(2007) 3960] <sup>(1)</sup>** ..... 5

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 995/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	55,1
	TR	85,9
	XS	30,7
	ZZ	57,2
0707 00 05	TR	114,0
	ZZ	114,0
0709 90 70	TR	88,4
	ZZ	88,4
0805 50 10	AR	68,0
	UY	53,1
	ZA	59,4
	ZZ	60,2
0806 10 10	EG	167,2
	TR	99,0
	ZZ	133,1
0808 10 80	AR	52,8
	AU	166,3
	BR	88,2
	CL	83,0
	CN	89,9
	NZ	91,1
	US	99,4
	ZA	92,5
	ZZ	95,4
0808 20 50	AR	44,9
	TR	124,1
	ZA	132,5
	ZZ	100,5
0809 30 10, 0809 30 90	TR	143,5
	ZZ	143,5
0809 40 05	BA	41,3
	IL	89,0
	MK	44,8
	TR	78,6
	ZZ	63,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 996/2007 DELLA COMMISSIONE****del 28 agosto 2007****recante ottantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del suddetto regolamento.

- (2) Il 1° e il 13 agosto 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2007.

*Per la Commissione*

Eneko LANDÁBURU

*Direttore generale delle Relazioni esterne*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2007 della Commissione (GU L 215 del 18.8.2007, pag. 6).

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

- 1) la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«De Afghanistan Momtaz Bank»;

- 2) la voce «Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib]. Data di nascita: 30.10.1966. Luogo di nascita: Al-Zarqaa, Jordan. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel giugno 2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Data di nascita: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Luogo di nascita: a) Al-Zarqaa, Jordan, b) Al Zarqa, Giordania c) Al Zarquaa, Giordania. Passaporto n.: a) Z 264958 (passaporto giordano rilasciato il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania), b) 1433038 (carta d'identità giordana rilasciata il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel giugno 2006.»;

- 3) la voce «Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim]. Titolo: Dottore. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Passaporto n.: (a) 1084010 (Egitto), (b) 19820215. Altre informazioni: (a) ex dirigente operativo e militare del gruppo Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama Bin Laden, (b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]. Titolo: a) Dottore, b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Passaporto n.: a) 1084010 (Egitto), b) 19820215. Altre informazioni: a) ex dirigente operativo e militare del gruppo Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama bin Laden, b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

---

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2007

**che modifica la decisione 2006/656/CE riguardo all'elenco dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci per scopi ornamentali**

[notificata con il numero C(2007) 3960]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/592/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La parte II dell'allegato I della decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali <sup>(2)</sup>, stabilisce un elenco di territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci tropicali ornamentali. Tale elenco include tutti i paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(2) I pesci tropicali ornamentali non sono suscettibili di contrarre le malattie di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE e pongono un rischio relativamente ridotto alla situazione sanitaria degli animali nella Comunità. Si considera che l'adesione all'OIE soddisfi i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/67/CEE, cui dovrebbero attenersi i paesi terzi per essere autorizzati ad esportare pesci tropicali ornamentali nella Comunità,

in quanto essa garantisce la notifica di qualsiasi evento sanitario riguardante i pesci agli altri membri dell'OIE.

(3) Le Maldive rappresentavano un esportatore importante di pesci tropicali ornamentali verso taluni Stati membri, ma non sono ancora un paese membro dell'OIE. Tuttavia, con lettera del 9 maggio 2007, le Maldive si sono impegnate a far parte dell'OIE e a soddisfare gli obblighi derivanti da tale adesione nel periodo ad interim, prima di diventare ufficialmente un paese membro dell'OIE.

(4) Le Maldive dovranno essere incluse nella parte II dell'allegato I della decisione 2006/656/CE prima di unirsi ufficialmente all'OIE. Tuttavia, se questo paese non avrà aderito all'OIE entro e non oltre il 31 dicembre 2007, le importazioni di pesci tropicali ornamentali da questo paese nella Comunità non sono più autorizzate dopo tale data.

(5) La decisione 2006/656/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/656/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 46, 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Nella parte II dell'allegato I della decisione 2006/656/CE, viene aggiunto il seguente testo:

«Le Maldive, in attesa della loro adesione all'OIE. Nel caso in cui le Maldive non siano diventate un paese membro dell'OIE entro il 31 dicembre 2007, le importazioni di pesci tropicali ornamentali da quel paese non sono più autorizzate da quella data.»

---